



*Ministero dell' Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Direzione Generale*

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, concernente l'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna Diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO il C.C.N.L. del Comparto "Istruzione e Ricerca" per il triennio giuridico ed economico 2016/2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
- VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER 24278 del 4 agosto 2021, di trasmissione dell'allegato schema di Decreto Interministeriale relativo alla determinazione delle dotazioni organiche degli insegnanti di religione cattolica per l'anno scolastico 2021/2022;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 252 "Immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica ai sensi dell'art.1-bis, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159";
- VISTE le graduatorie di merito del citato concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna Diocesi nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado approvate con Decreto dirigenziale generale n. 166 del 13 agosto 2004;
- VISTO il proprio decreto n. AOODRTO 727 del 30/08/2021 con il quale è ripartita tra le Diocesi della regione, nei due ruoli di cui all'art. 1 della citata legge n. 186/03, la dotazione organica del personale insegnante di religione cattolica della Toscana per l'anno scolastico 2021/2022;
- CONSIDERATI i posti vacanti e disponibili della predetta dotazione organica per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2021/2022;
- ACQUISITE dagli Ordinari diocesani della Toscana le comunicazioni relative alla verifica del possesso dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica per i nominativi del personale collocato nelle citate graduatorie approvate con DDG 166/2004;



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Direzione Generale*

**DECRETA**

1. I docenti presenti nella Tabella 1 allegata al presente atto, di cui è parte integrante, sono individuati per l'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di I e II grado con decorrenza giuridica ed economica 1 settembre 2021 nella Diocesi assegnata, previa intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio.
2. I dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell'U.S.R. per la Toscana sono delegati a procedere alla predetta intesa e alla conseguente stipula dei contratti a tempo indeterminato, nonché ad effettuare l'inserimento a sistema informativo dei candidati individuati per le Diocesi di competenza.
3. Nelle more dell'assegnazione della sede provvisoria condizionatamente al superamento, con esito positivo, dell'anno di prova, i docenti, con riguardo alla provincia di titolarità, saranno assegnati a sistema informativo alla provincia dell'Istituzione scolastica di servizio attuale o, in assenza, alla provincia dell'Ufficio di ambito territoriale operante.
4. I dirigenti degli Uffici di ambito territoriale ai quali è assegnata competenza su Diocesi che comprendano anche Istituzioni scolastiche ricadenti nel territorio di province limitrofe si coordineranno, ove necessario, con i dirigenti degli Uffici di ambito territoriale competenti nelle dette province.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ernesto PELLECCIA